

## **TI\_GERICHTE 36.2009.42 vom 7. September 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-09-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2009.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2009.42)

FR: TI\_GERICHTE 36.2009.42 du 7 septembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 36.2009.42 del 7 settembre 2009

### **Regeste**

Indennità giornaliera per perdita di guadagno. Analisi dei certificati medici. Il certificato del medico SMR dell'UAI è completo e approfondito. Calcolo dell'incapacità di guadagno (65%) giusta la nuova giurisprudenza: riduzione del reddito ipotetico secondo il gap salariale dedotto il forfait del 5%

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che la valutazione del medico SMR che si è espresso ad inizio anno in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata. Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio Medico Regionale, e per esso ad uno specialista FMH in medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente ed ha potuto certificarci direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status del paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre. Nel gennaio 2009 lo specialista del SMR ha ritenuto l'assicurato totalmente inabile al lavoro come manovale nell'edilizia, mentre in altre attività medio leggere e che rispettino determinati limiti l'ha giudicato abile per 4 ore al giorno con pieno rendimento, ossia la sua capacità lavorativa era esigibile al 50%. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente stesso, non è dunque affatto vero che il medico SMR ha riconosciuto la sua totale inabilità lavorativa e che quindi egli ha diritto a ricevere prestazioni al 100% per perdita di guadagno dovuta a malattia. In merito a questa affermazione, occorre rilevare che è sì corretto che l'incapacità di lavoro è totale, ma solo riguardo all'attività pesante di manovale nell'edilizia esercitata in precedenza. Per contro, per attività medio leggere che rispettino i limiti funzionali previsti dal dr. med. \_\_\_\_\_ del SMR, l'insorgente è stato giudicato abile al 50% (4 ore al giorno). Ne discende, dunque, che l'assicurato è ancora abile ad esercitare a metà tempo delle attività consone al suo stato di salute. Questo Tribunale rileva inoltre la differenza di conclusioni fra il medico SMR ed i medici curanti riguardo al grado di capacità lavorativa del ricorrente. Se il primo ha accertato un'a capacità lavorativa del 50% in attività medio leggere, i secondi hanno sempre – ed ancora di recente (doc. F2) - ritenuto l'assicurato inabile al 100% per lombalgia cronica. Tuttavia, essi non si sono mai espressi chiaramente sulla possibilità per l'assicurato di svolgere altre attività più leggere. Il dr. \_\_\_\_\_ si è infatti limitato ad attestare sin dall'inizio della malattia (21 febbraio 2008) che l'insorgente aveva bisogno di giorni di riposo a causa di una lombalgia cronica recidivante, ma senza spiegare nei dettagli il quadro

clinico. Soltanto nell'ambito dello specifico formulario della Cassa malati il curante si è espresso il 21 aprile 2008 un po' più a lungo, riferendo di una lombalgia persistente con sciatalgia che causava dolori lombari con irradiazione agli arti, ma che comunque permetteva ancora di svolgere l'attività precedente, seppure non fosse prevedibile per quanto tempo ancora. Il curante si è peraltro espresso a favore di una ripresa dell'attività professionale, senza però potere dettagliatamente valutare la capacità residua. Il Professor \_\_\_\_\_, come visto, si è pronunciato tre volte sullo stato di salute dell'assicurato in settembre (doc. 14), ottobre (doc. 18) e novembre 2008 (doc. 20), quindi in un periodo antecedente al momento in cui la questione deve essere valutata, ovvero nel marzo 2009 con l'emanazione della decisione impugnata. Inoltre, i suoi certificati, piuttosto scarni, riferiscono soltanto della diagnosi e dell'anamnesi rispettivamente si pronunciano brevemente sull'esito della TAC e della ERG eseguita dall'assicurato. Lo specialista non si è comunque mai pronunciato sulla capacità lavorativa residua del ricorrente. Visto quanto precede, il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a quello individuato dal medico SMR e che quindi egli sarebbe totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività. Occorre ancora ribadire che il ricorrente ha erroneamente interpretato il rapporto del medico SMR: quest'ultimo ha effettivamente attestato un peggioramento del suo stato di salute, nel senso che l'assicurato non è più abile a svolgere l'attività pesante di manovale nell'edilizia e che la capacità lavorativa residua in altre attività più leggere è diminuita passando dal 100% al 50%. Tuttavia, queste cifre attestano appunto che il dr. med. \_\_\_\_\_ ha comunque individuato una certa abilità lavorativa dell'assicurato e che quindi egli non va definito totalmente inabile in tutti i lavori. Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C\_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C\_602/2007 dell'

#### **E. 11**

aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C\_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C\_828/2007 del 23 aprile 2008). 9. Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far propri i risultati a cui è giunto il medico SMR specialista in medicina interna, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente. Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, approfondite e prive di contraddizioni. Vanno così pienamente condivise le considerazioni del medico SMR che nel gennaio 2009 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente ed ha stabilito che da quel momento la capacità lavorativa dell'assicurato era nulla nella precedente attività di manovale e muratore, mentre del 50% (4 ore al giorno) in altre attività medio leggere adattate a determinati limiti funzionali. 10. Nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF

8C\_709/2008 del 3 aprile 2009). Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subito dal ricorrente. Accertata quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, nella decisione su opposizione del 23 marzo 2009 la Cassa malati ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale manovale (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del 56%. La Cassa malati ha ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 53'881.- all'anno, mentre in altre attività adeguate non qualificate come quelle di magazziniere, guardia di sicurezza, trasporto valori e lavori di controllo nel settore industriale, l'ha fissato in Fr. 59'198.-. Questo importo è poi stato diminuito del 15%, per giungere ad un reddito di riferimento di Fr. 50'318.-. La susseguente perdita di guadagno è stata calcolata nel 56% ed essendo superiore al limite del 25% per la concessione di prestazioni, la Cassa ha stabilito di continuare a versare all'assicurato delle indennità giornaliere dal 5 aprile 2009 nella misura del 56%. Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di aprile 2009. Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01). Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (S TCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; S TCA del 1° settembre 2004, 36.2003.75; fra le ultime: S TCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117).

11. Riguardo al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, la Cassa malati l'ha quantificato in Fr. 53'881.-. Nella notifica di malattia compilata il 25 febbraio 2008 (doc. 2), l'ex datore di lavoro del ricorrente ha indicato in Fr. 53'881,40 il reddito annuo dell'assicurato ( $\text{Fr. } 23,25 + [\text{Fr. } 23,25 \times 8,33 : 100] \times 2'139$  ore), mentre in Fr. 54'007,36 ( $\text{Fr. } 23,25 + [\text{Fr. } 23,25 \times 8,33 : 100] \times 2'144$  ore) il reddito conseguito nel 2008. Nel caso in esame, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (aprile 2009), il salario annuo di Fr. 54'007.- che l'insorgente ha conseguito da sano nel 2008 presso il precedente datore di lavoro deve dunque essere aggiornato all'evoluzione salariale del 2009 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; S TCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). Tuttavia, il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex") per il 2009 non è ancora disponibile (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in: *La Vie économique*, 7/8-2009, pag. 91). Occorre perciò riferirsi al valore più recente esistente, certo parziale, ma comunque indicativo, che è rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2008 ed il primo trimestre del 2009, quindi secondo un tasso evolutivo del 2% (Evoluzione dei salari - stima trimestrale in: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html>).

Tenuto dunque conto del rincaro applicabile al 2009, il salario annuo da valido ascrivibile all'assicurato va fissato in Fr. 55'087.- ( $[\text{Fr. } 54'007.- \times 2 : 100] + \text{Fr. } 54'007.-$ ). 12. Per quanto concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (" Soziallohn "). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). 13. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13). Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera. In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato: "(...) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure." In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C\_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che " Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con sentenza del 17 marzo

2009 (8C\_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1. Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale". Nella citata sentenza 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

#### **E. 14**

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi). Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; S TCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario lordo medio ammontante nel 2007 a Fr. 57'692.- (Fr. 56'784.- + [Fr. 56'784.- x 1,6 : 100], cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91), a Fr. 58'846.- nel 2008 (Fr. 57'692.- + [Fr. 57'692.- x 2 : 100], cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 91) ed a Fr. 60'023.- nel 2009 (Fr. 58'846.- + [Fr. 58'846.- x 2 : 100], cfr. stima trimestrale come per il reddito da valido). Ora, in assenza del dato relativo al 2009, va ipotizzato che il tempo di lavoro settimanale sia il medesimo dell'anno precedente. Riportando dunque quest'ultima cifra su 41,6 ore settimanali di lavoro computabili nel 2008 (cfr., per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2009, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 5'202.- mensili (Fr. 5'002.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 62'574.- per l'intero anno 2009, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a). L'assicurato, quale manovale presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, avrebbe guadagnato nel 2009 Fr. 55'087.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti ad un salario di Fr. 4'590,60 al mese (Fr. 55'087.- : 12). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2009 da un uomo; essa prevede infatti un reddito mensile lordo pari a Fr. 5'504.- per un'attività esercitata per 41,6 ore alla settimana (Tabella TA1 2006, punto 45 "Costruzioni", livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 5'007.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 60'084.-. Questa somma va poi ancora aggiornata al 2009 in funzione del rincaro dell'1,6% per il 2007, del 2% per il 2008 ed ancora del 2% per l'anno 2009, per ottenere un salario annuo di Fr. 63'511.-. Riportato poi su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio – ipotetico – esigibile nel 2009, si ottiene un importo di Fr. 66'051.- (Fr. 63'511.- : 40 x 41,6) rispettivamente di Fr. 5'504.-, quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle medesime condizioni). Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (STF U 529/06 del 28 gennaio 2008). Questa questione è stata di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C\_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che: "(...) 3.3 In una recente sentenza 8C\_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali.". In specie, più precisamente, il salario che il ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro è inferiore del 16,59% ([Fr. 66 '051 .- – Fr. 55 '087 .-] x 100 : Fr. 66 '051 .-) a quello statistico svizzero di quel preciso settore professionale. Pertanto, posto che dall'incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che il ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2009 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07). Di conseguenza, il reddito statistico lordo da invalido relativo all'anno 2009 (Fr. 62'574.-) va dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena esposta, dell'11,59% - percentuale corrispondente al gap salariale del 16,59% meno il 5% (STF 8C\_652/2008 dell'8 maggio 2009) – e si attesta quindi all'importo di Fr. 55 '322 .- (Fr. 62 '574.- - [Fr. 62 '574.- x 11,59 : 100]). In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb). Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice

non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella presente evenienza, la Cassa malati ha applicato una riduzione del 15% per l'età, gli anni di servizio, lo stato di salute. Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1965 (e quindi non anziano), la sua nazionalità (italiana) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 50% ferme restando determinate limitazioni funzionali, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa malati nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza. Partendo quindi da un salario da invalido rivalutato di Fr. 55'322.- e ritenuta un'esigibilità del 50% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 15% per circostanze personali, nell'anno 2009 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 19'363.- (Fr. 55'322.- x 50 : 100 - [Fr. 55'322.- x 15 : 100]). Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 55'087.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2009 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 64,79% ([Fr. 55'087.- - Fr. 19'363.-] : Fr. 55'087.- x 100), che deve essere arrotondata al 65% (DTF 130 V 121). Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2009 se non fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2009 svolgendo al 50% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 65% e quindi superiore al grado del 25% richiesto dall'art. 13.1). In queste circostanze, dal 5 aprile 2009 la Cassa malati deve versare al ricorrente un'indennità giornaliera per malattia del 65% del suo diritto. Parzialmente quindi vincente in causa, all'insorgente, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. f LPGGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.